



C O M U N E D I C A I V A N O
Provincia di Napoli

-----<0>-----

Allegato "Sub. 1"
Delib. CC. nr. 4 del 16.01.2013

REGOLAMENTO COMUNALE

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO

DELLE STAZIONI RADIO BASE

PER TELEFONIA MOBILE

Il Responsabile del Settore Urbanistica
e Settore Tutela Ambientale
Dott. Raffaele Celiento

INDICE

CAPO I

- Art. 1 *Ambito di applicazione*
- Art. 2 *Finalità e obiettivi del regolamento*

CAPO II

- Art. 3 *Criteri per la localizzazione degli impianti*
- Art. 4 *Divieto di installazione degli impianti*
- Art. 5 *Aree sensibili*
- Art. 6 *Catasto degli impianti*

CAPO II

- Art. 7 *Gruppo di valutazione*
- Art. 8 *Programma annuale e procedure di valutazione*

CAPO IV

- Art. 9 *Regime autorizzatorio*

CAPO V

- Art. 10 *Documentazione tecnica richiesta per impianti*
- Art. 11 *Attestazione di conformità e attestazione di entrata in esercizio*
- Art. 12 *Indirizzi per la progettazione e la realizzazione degli impianti*

CAPO VI

- Art. 13 *Azioni di risanamento*
- Art. 14 *Rilocalizzazione degli impianti*

CAPO VII

- Art. 15 *Funzioni di vigilanza e controllo*

CAPO VIII

- Art. 16 – *Tutela del patrimonio edilizio comunale*
- Art. 17 *Sanzioni amministrative*

CAPO IX

- Art. 18 *Partecipazione ed informazione*
- Art. 19 *Entrata in vigore*

CAPO I

Art. 1 - *Ambito di applicazione*

- 1) Il presente Regolamento è adottato secondo quanto previsto da parte della Regione Campania e in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e ai sensi:
 - dell'art. 8, comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36;
 - dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali);
 - del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 (“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”);
 - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”);
 - del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) il quale dispone, tra l'altro, all'art. 87, comma 1, che l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dagli Enti locali;
 - della Legge Regionale (24/11/2001) n°14
 - degli art. 114 e 117 della Costituzione e delle relative disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà regolamentare dei comuni.
- 2) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Caivano, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.
- 3) Per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.

Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento

1) Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- b. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- c. disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 2;
- d. stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;
- e. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comunali o quantomeno all'interno di siti di proprietà comunale;
- f. a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici **e sia compatibile con la morfologia del luogo;**
- g. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- h. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- i. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

CAPO II

Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti

1) Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale predispone un Piano

di Localizzazione, entro 90 gg dall'approvazione del regolamento, di riferimento per le installazioni di telefonia mobile individuando le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti generati.

2) La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.

3) L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.

4) La scelta di installare apparati di telecomunicazioni su immobili di proprietà privata comporterà per il/i proprietario/i degli immobili, l'obbligo **dell'accatastamento ante e post l'installazione dell'impianto di telecomunicazione dell'immobile e del lastrico solare**; per essi sarà prevista l'applicazione dell'IMU nella misura massima;

5) Gli impianti devono essere, preferibilmente, localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:

- Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- Aree di rispetto cimiteriale;
- Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della azione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.

6) L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta **al parere del Gruppo di Valutazione**. In ogni caso non è consentita l'installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui alla normativa vigente.

7) Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

8) Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

9) Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza della popolazione;

10) Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.

Art. 4 - *Divieto di installazione degli impianti*

1) E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

a. nel raggio di m. **100,00** dal perimetro esterno delle aree sensibili così come definite dall'art. 5;

b. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – ad eccezione delle zone indicate con le lettere a) c), f), g) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;

c. In area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;

d. Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;

2) Per impianti esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, non ricadenti nei siti previsti nel Piano di Localizzazione di cui all'art. 3, ovvero non rispondenti alle caratteristiche tipologiche, estetiche e funzionali di cui al presente regolamento, il Gestore è tenuto ad adeguare e/o rilocalizzare l'impianto entro il termine di 180 giorni entrata in vigore del Piano di Localizzazione.

3) La mancata richiesta del provvedimento di cui al comma 2 che precede comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5 - Aree sensibili

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono tutti quei siti pubblici e/o di interesse pubblico e loro pertinenze esterne adibiti stabilmente alla permanenza di persone. A titolo esemplificativo si citano:

- a. asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b. Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c. Strutture sanitarie pubbliche e private;
- d. Parchi giochi;
- e. Altri immobili o aree di particolare tutela ed attenzione.

Art. 6 - Catasto degli impianti

1) Il Comune di Caivano istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni.

2) Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.

3) Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda identificativa che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri Arpac ed Asl, i controlli effettuati ed i relativi risultati.

4) L'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

CAPO III

Art. 7 - Gruppo di valutazione

1) Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Gruppo di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile.

2) Il Gruppo di Valutazione è composto da:

- a. Assessore all' Ambiente e dall' Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata;
- b. Il Dirigente del Settore Ambiente e **Responsabile Urbanistica e Edilizia Privata** o loro Funzionario appositamente delegato;
- c. Un funzionario in rappresentanza dell'ARPAC;
- d. Un funzionario in rappresentanza dell'ASL;
- e. Un rappresentante delle associazioni presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico, designato dal Consiglio Comunale su indicazione delle Associazioni medesime;
- f. Un rappresentante dei Comitati cittadini attivi sulla materia, ufficialmente costituiti, designato dal Consiglio Comunale su indicazione dei Comitati medesimi;
- g. Un Consigliere Comunale di maggioranza e uno di opposizione espressi dal Consiglio Comunale;
- h. Del Gruppo di Valutazione potranno far parte, senza diritto di voto, anche, uno o più esperti in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro e/o collaborazione con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune.

i. Un rappresentante della Consulta dell'Ambiente.

- 3) I Componenti del Gruppo di Valutazione, nominati dal Consiglio Comunale, restano in carica per tutta la durata della legislatura;
- 4) il Gruppo di Valutazione è presieduto dal Dirigente del Settore Ambiente - Urbanistica e Edilizia Privata che provvede, altresì, alla sua convocazione;
- 5) le deliberazioni del Gruppo di Valutazione sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, con la presenza obbligatoria del Presidente e dei rappresentanti ARPAC e ASL.
- 6) Il Gruppo di Valutazione ha il compito di :
 - a. Valutare i piani annuale di sviluppo delle reti presentati dai gestori di impianti di telefonia mobile entro il 31 Dicembre di ogni anno ;
 - b. verificare il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - c. esprimere un parere obbligatorio non vincolante in merito al Piano di Localizzazione di cui all'art. 3, sulla base dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;
- 7) Il Gruppo di Valutazione, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti ed di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attenzione, promuove incontri con i gestori di reti della telefonia mobile;
- 8) Il Gruppo di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata. La richiesta di integrazione potrà essere formulata una sola volta, non sono ammesse richieste multiple. In tal caso il Gruppo di Valutazione valuta i Piani entro i 60 giorni successivi alla integrazione

documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 giorni dalla richiesta, il piano verrà archiviato.

9) La verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;

10) I risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale;

11) In caso di approvazione, tali risultati devono essere siglati da Comune e soggetti richiedenti in un contratto rispecchiante gli impegni reciprocamente assunti .

12) Il Gruppo di Valutazione può avere, se demandate, funzioni propositive e consultive al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente regolamento.

Art. 8 - *Programma annuale e procedure di valutazione*

1) I gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del programma annuale delle installazioni entro il 31 dicembre di ogni anno.

2) L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 9, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo al programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 31 dicembre di ogni anno;

3) La presentazione del programma annuale di sviluppo delle reti e del piano annuale delle installazioni dovrà essere presentato su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali e dovrà essere corredata da:

a. planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;

b. planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3 ;

c. ubicazione esatta dell'impianto (con indicazione coordinate);

d. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

- i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
- la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- il guadagno dell'antenna;
- l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- la polarizzazione;
- la frequenza utilizzata;
- la potenza massima immessa in antenna.

- e. relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
- f. l'impegno dei gestori degli impianti a garantire all'Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo e costante monitoraggio dei campi magnetici emessi dagli impianti, che il Comune riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio affidandole ad un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione.
- 4) Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;
- 5) Si intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio;
- 6) Per quanto concerne le singole aree approvate nei programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione alla installazione degli impianti entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione del programma stesso;
- 7) I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art.6;
- 8) I Piani annuali approvati vengono resi disponibili nel sito internet del Comune e pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

CAPO IV

Art. 9 – Regime autorizzatorio

- 1) Il procedimento amministrativo per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è definito dalle norme nazionali e regionali vigenti nonché a seguito di apposita conferenza dei servizi.
- 2) L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Responsabile del Settore PEA con specifico titolo autorizzativo, se di potenza compresa tra i 20 W e i 100 W. Se di potenza superiore a 100 W, lo specifico titolo autorizzativo viene rilasciato dall'**Ente proposto**, di cui all'art.3, comma 1 della legge regionale 24 Novembre 2001 n°14, fermo restando la necessità del separato titolo edilizio. L'autorizzazione, comunque, viene rilasciata, soltanto dopo aver verificato, tra l'altro, la compatibilità edilizia ed urbanistica degli impianti, la compatibilità e conformità dell'impianto con

la programmazione comunale, la compatibilità con il piano di localizzazione delle antenne e successive modifiche e integrazioni, e con il presente Regolamento.

Detta autorizzazione è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.

3) Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti idonei, previsti dal Piano di Localizzazione di cui all'art. 3.

4) La dichiarazione autocertificativa volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere la documentazione tecnica di cui all'art. 10.

5) L'Ufficio competente, in sede di conferenza dei servizi, acquisisce i pareri:

a. dell'ARPAC;

b. dell'ASL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAC, per i profili di propria competenza;

c. qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).

6) La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

CAPO V

Art. 10 - Documentazione tecnica richiesta per impianti

1) Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 9, devono essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

a. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;

b. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;

- c. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori;
- d. estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
- e. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- f. una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
- g. una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri di localizzazione e di minimizzazione dell'esposizione ai Campi Elettromagnetici previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
- h. Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:

Relazione esaustiva nei seguenti punti:

- 1) indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
- 2) tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
- 3) tipologia di utilizzo dell'impianto;
- 4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- 5) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- 6) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
- 7) massima potenza ammessa in antenna;
- 8) massima potenza irradiata;
- 9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;

10) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;

11) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;

12) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;

13) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da:

carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

Art. 11 - Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio

1) Entro 7 giorni dalla data di installazione dell'impianto, il direttore dei lavori deve presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione di fine lavori, firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;

2) Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui al comma precedente l'impianto può essere attivato. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;

3) Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAC per le verifiche di competenza.

Art. 12 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

- 1) I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici **ed aggiornarla volta per volta**;
- 2) Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
- 3) Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

CAPO VI

Art. 13 - Azioni di risanamento

- 1) Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001;
- 2) Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPAC e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
- 3) Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

Art. 14 - Rilocalizzazione degli impianti

- 1) Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero su aree, fabbricati o immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 5, del presente Regolamento comunale;
 - E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
- 2) L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene, previa consultazione del Gruppo di Valutazione, nel rispetto delle norme vigenti e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;

3) I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO VII

Art. 15 - Funzioni di vigilanza e controllo

1) Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'Arpac e del Dipartimento di prevenzione dell' Azienda Sanitaria Locale in base alle rispettive competenze, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l'eventuale supporto di tecnici esterni.

2) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'Arpac su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3) Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di monitoraggio appositamente predisposta dal Comune. La scelta dei siti da monitorare avverrà con il parere del Gruppo di Valutazione. I controlli delle suddette centraline potranno essere gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o da un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

4) Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet dati delle misure e l'accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

5) Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

CAPO VIII

Art. 16 – Tutela del patrimonio edilizio comunale

Il Dirigente Responsabile del Settore PEA prima di rilasciare un'autorizzazione deve provvedere ad acquisire da Ente terzo (pubblico e/o privato accreditato) una certificazione di rilevamento che

attesti i valori di elettrosmog presenti (fondo elettromagnetico) nell'area oggetto dell'autorizzazione. Tale certificazione dovrà essere acquisita annualmente al fine di avere una valida comparazione dei livelli di elettrosmog nel tempo. L'Ente avrà cura di pubblicare sul proprio sito istituzionale dette certificazioni. In caso di superamento dei limiti stabiliti dalla vigente normativa si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ed in tal caso, atteso che ciò comporterebbe un deprezzamento degli immobili circostanti l'impianto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di costituirsi in giudizio nei confronti dei proprietari degli immobili su cui insiste l'impianto.

Art. 17 - *Sanzioni amministrative*

1) Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 30 giorni.

2) Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Responsabile del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto.

3) Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni.

4) In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.

5) In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da quattro a sei mesi, in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

CAPO IX

Art. 18 - *Partecipazione ed informazione*

1) Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e

divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta, **attraverso la stampa locale, pannelli luminosi e manifesti.**

Art. 19 - *Entrata in vigore*

1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale;

2) In sede di prima applicazione il Gruppo di Valutazione di cui all'art. 7 elabora la Carta Tematica di riferimento entro quattro mesi dall'approvazione del presente Regolamento, che viene approvata con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Coordinatore del Gruppo di Valutazione ne dà comunicazione ai gestori delle reti di telefonia cellulare.

Fino a tale comunicazione le nuove istanze dei gestori restano sospese.

I gestori delle reti di telefonia mobile possono presentare la documentazione integrativa per le istanze in itinere e i programmi relativi al nuovo anno entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della Carta Tematica.

Qualora non pervengano integrazioni alle istanze già presentate, le stesse verranno esaminate nello stato in cui si trovano.